



UNIONE ITALIANA
Talijanska unija - Italijanska Unija
Via – Ulica – Uljarska 1/IV
51000 FIUME – RIJEKA - REKA
Tel. +385/51/338-285(911); Fax. 212-876
E-Mail: tremul@unione-italiana.hr
www.unione-italiana.hr
ID Skype: unione.italiana.fiume
ASSEMBLEA

Sig. Amm.: 013-04/2010-14/3
N° Pr.: 2170-67-02-10-13

Ai sensi degli articoli 22, 23 e 24 dello Statuto dell'Unione Italiana con sede a Fiume, dell'articolo 14 dello Statuto dell'Unione Italiana con sede a Capodistria e degli articoli 77 e 78 del *“Regolamento interno dell'Assemblea dell'Unione Italiana”*, l'Assemblea dell'Unione Italiana, nel corso della sua XV Sessione ordinaria, addì 12 aprile 2010, in Umago, dopo aver esaminato la Proposta di *“Modifiche e Integrazioni al Regolamento sulle licitazioni”*, ha accolto la seguente:

DELIBERA
12 aprile 2010, N° 93,
“Approvazione delle Modifiche e Integrazioni al Regolamento sulle licitazioni”

1. Si approvano le *“Modifiche e Integrazioni al Regolamento sulle licitazioni”* (in allegato), che è parte integrante della presente Delibera.
2. La presente Delibera e le *“Modifiche e Integrazioni al Regolamento sulle licitazioni”* saranno pubblicati sul *“Bollettino Ufficiale dell'Unione Italiana”* e sul sito dell'Unione Italiana www.unione-italiana.hr
3. La presente Delibera e le *“Modifiche e Integrazioni al Regolamento sulle licitazioni”* entrano in vigore il giorno della loro approvazione.

Il Presidente
On. Furio Radin

Umago, 12 aprile 2010

Recapitare:

- Alla D.G.EU. del Ministero degli Affari Esteri italiano.
- Ai membri della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana.
- All'Ufficio dell'Assemblea e della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana.
- Alla Direttrice dei Servizi Amministrativi dell'UI, Sig.ra Orietta Marot.
- Archivio.

MOTIVAZIONE

L'Assemblea dell'Unione Italiana, nel corso della sua XI Sessione ordinaria, tenutasi a Buie, con Delibera 23 febbraio 2009, N° 66, recante “*Approvazione del Regolamento sulle licitazioni*” ha accolto il “*Regolamento sulle licitazioni*”.

Il Revisore di Conti del MAE, Sig. Luigi Antonio Dr. Cozzolino, con la Relazione del 23-24 aprile 2009 (in allegato) ha ritenuto di evidenziare alcune questioni relative al “*Regolamento sulle licitazioni*”.

Conseguentemente, il Min. Plen. Daniele Verga, in rappresentanza del MAE, Direzione Generale per i Paesi dell'Europa, con nota del 9 giugno 2009 (in allegato), N° 60-P-191649, ha attirato l'attenzione dell'Unione Italiana sui rilievi sollevato dal Revisore dei Conti ed ha ravvisato la necessità che l'Unione Italiana modifichi alcuni punti del proprio “*Regolamento sulle licitazioni*”.

In riferimento alle richiamata Relazione del Revisore dei Conti e alla nota del MAE, la Presidenza della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana ha inviato una dettagliata risposta, in data 23 giugno 2009, Sig. Amm. 910-01/2009-210/1; N° Pr. 2170-67-05-09-14 (in allegato).

Nella volontà di proseguire con intento costruttivo e cooperativo, si delibera come nel dispositivo del presente Atto.



UNIONE ITALIANA
Talijanska unija - Italijanska Unija
Via – Ulica – Uljarska 1/IV
51000 FIUME – RIJEKA – REKA (HR)
Tel. +385/(0)51/338-285(911); Fax. 212-876
E-Mail: tremul@unione-italiana.hr
www.unione-italiana.hr
ID Skype: unione.italiana.fiume
ASSEMBLEA

Sig. Amm.: 013-04/2010-14/3
N° Pr.: 2170-67-02-10-14

Ai sensi degli articoli 20, 22, 23 e 24 dello Statuto dell'Unione Italiana con sede a Fiume, dell'articolo 14 dello Statuto dell'Unione Italiana con sede a Capodistria, nonché degli articoli 77 e 78 del “*Regolamento interno dell'Assemblea dell'Unione Italiana*”, l'Assemblea dell'Unione Italiana, nel corso della sua XV Sessione ordinaria, tenutasi a Umago, il 12 aprile 2010, dopo aver esaminato la Relazione del Revisore di Conti del MAE, del 23-24 aprile 2009 (in allegato) e la conseguente nota MAE, Direzione Generale per i Paesi dell'Europa, Min. Plen. Daniele Verga, del 9 giugno 2009 (in allegato), relative al “*Regolamento sulle licitazioni*”, approvato dall'Assemblea dell'Unione Italiana, nel corso della sua XI Sessione ordinaria, tenutasi a Buie, con Delibera 23 febbraio 2009, N° 66, recante “*Approvazione del Regolamento sulle licitazioni*”, nonché la risposta della Presidenza della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana, in data 23 giugno 2009 (in allegato), approva le seguenti:

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL “REGOLAMENTO SULLE LICITAZIONI”

Articolo 1

Articolo 10, Comma 3, del “Regolamento sulle licitazioni” – Dopo le parole “... e da due professionisti” si aggiunge il seguente testo:
“, di cui uno con l'incarico di Presidente,”.

Articolo 2

Articolo 26, Comma 1, del “Regolamento sulle licitazioni” – Dopo le parole “... con R/R, agli Offerenti” si aggiunge il seguente testo:
“, scelti tra quelli inseriti nell'Albo dei Fornitori di Fiducia di cui al successivo articolo 27 del presente Regolamento”.

Articolo 3

Articolo 27, Comma 3, del “Regolamento sulle licitazioni” – Dopo la frase “L'Albo Fornitori è periodicamente aggiornato.” si cancella il resto del testo del comma.

Articolo 4

Articolo 48, Comma 2, del “Regolamento sulle licitazioni” – si cancella il secondo comma.

Articolo 5

Articolo 49, Comma 2, del “Regolamento sulle licitazioni” – si cancella la Frase “*La Stazione Appaltante ha la facoltà di affidare l'appalto ai sensi del presente punto solamente se non sono ancora trascorsi tre anni dalla stipulazione del contratto originario.*”

Articolo 6

Articolo 50, Comma 2, del “Regolamento sulle licitazioni” – si cancella la Frase “*La Stazione Appaltante ha la facoltà di affidare l'appalto ai sensi del presente punto solamente se non sono ancora trascorsi tre anni dalla stipulazione del contratto.*”

Articolo 7

Accolte le presenti modifiche al “*Regolamento sulle licitazioni*”, si autorizza il “*Comitato per lo Statuto ed il Regolamento*” a stilare la versione riveduta e corretta del Regolamento medesimo.

Articolo 8

Il presente Atto entra in vigore con la sua approvazione.

Articolo 9

Le presenti Modifiche ed integrazioni del “*Regolamento sulle licitazioni*” sono pubblicate sul “*Bollettino Ufficiale dell’Unione Italiana*” e sul sito dell’Unione Italiana www.unione-italiana.hr.

Il Presidente della Giunta Esecutiva
Maurizio Tremul

Il Presidente dell’Assemblea
On. Furio Radin

Umago, 12 aprile 2010

**REGOLAMENTO
SULLE LICITAZIONI**
Articoli che si modificano

Articolo 10

(Inizio della procedura di gara e nomina della Commissione giudicatrice)

(1) La gara d'appalto ha inizio con l'emanazione, da parte del Presidente della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana, d'intesa con il Direttore Amministrativo dell'Unione Italiana, della Decisione con la quale viene confermata la necessità, ovvero l'esistenza delle necessarie condizioni e requisiti, per l'avvio della procedura d'acquisto di determinate merci, per l'acquisizione di determinati servizi oppure per l'esecuzione di determinati lavori. Con la Decisione s'incaricano i Servizi amministrativi dell'Unione Italiana con sede a Capodistria di avviare, entro 15 giorni, il procedimento di gara ai sensi del presente Regolamento.

(2) Entro 15 giorni dall'emanazione della Decisione di cui al precedente comma, la Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana nomina la Commissione giudicatrice, composta dal Presidente e da due membri, tenendo conto delle loro specifiche professionalità con riferimento all'oggetto della licitazione.

(3) La Commissione è composta da un professionista designato dall'Ente Destinatario/Beneficiario della fornitura dei beni e servizi, ovvero dell'intervento edile, di cui alla licitazione e da due professionisti, *di cui uno con l'incarico di Presidente*, scelti dalla Stazione Appaltante nell'ambito della rosa di candidati iscritti nell'Albo Fornitori di cui all'articolo 27 del presente Regolamento.

(4) Tutte le decisioni e tutta la relativa documentazione di cui al presente articolo sono inviate alla Direzione Amministrativa dell'Unione Italiana.

Articolo 26

(Procedura di esperimento della licitazione privata)

(1) Nello svolgimento della procedura di raccolta delle offerte (licitazione privata), il Referente invia, con R/R, agli Offerenti, *scelti tra quelli inseriti nell'Albo dei Fornitori di Fiducia di cui al successivo articolo 27 del presente Regolamento* che reputa abilitati a partecipare alla gara i Formulari 3, A, B, B-1, C, D e 6, di cui all'articolo 12 del presente Regolamento. Questi formano la documentazione di bando che è firmata dal Presidente della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana.

(2) Il Referente ha l'obbligo di consegnare la documentazione ad almeno tre Offerenti contemporaneamente, scelti a rotazione tra quelli iscritti all'Albo Fornitori di cui al successivo articolo 26 del presente Regolamento, indicando la scadenza (luogo, data e ora) del termine per la presentazione delle offerte.

(3) Qualora, a seguito della specifica situazione sul mercato risulta esserci un unico Offerente adeguato, la Stazione Appaltante non è tenuto ad agire ai sensi del secondo comma del presente articolo.

Articolo 27
(Albo dei Fornitori di Fiducia della Stazione Appaltante)

(1) La Stazione Appaltante redige l'Albo dei Fornitori di Fiducia (di seguito: Albo Fornitori) di beni e servizi (per singole tipologie), delle società edili e dei professionisti (privati e società) in campo edilizio (architetti e ingegneri), nel settore economico-finanziario e in quello giuridico che, in base alla propria esperienza, reputa adeguatamente abilitati a svolgere le relative funzioni e siano in possesso dei requisiti di affidabilità, professionalità, serietà, efficienza, economicità e trasparenza, richiesti dalla Stazione Appaltante stesso.

(2) L'Albo Fornitori costituisce la base per l'individuazione delle Imprese e delle Ditte da invitare alle gare.

(3) L'Albo Fornitori è periodicamente aggiornato..

(4) Nei casi di gravi inadempienze, inaffidabilità e insolvenze delle Ditte e delle Imprese si procede alla sospensione o alla radiazione dall'Albo Fornitori.

(5) L'iscrizione all'Albo Fornitori, la sospensione o la radiazione dall'Albo, avviene su decisione della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana, nel rispetto dei requisiti di cui al presente articolo.

(6) L'Albo Fornitori di cui al presente articolo costituisce parte integrante del presente Regolamento (Allegato – I).

Articolo 48
(Acquisizione ulteriore di merci presso il medesimo appaltatore)

(1) Il Presidente della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana ha la facoltà di scegliere la procedura di contrattazione per ulteriori forniture di merce presso il fornitore originario:

1. finalizzata alla sostituzione parziale di materiale, attrezzatura o merce di altro genere, o ancora all'aumento del volume del materiale, dell'attrezzatura, delle merci di altro genere, nei casi in cui il cambiamento del fornitore o dell'esecutore di servizi costringerebbe la Stazione Appaltante ad acquisire dei beni dalle caratteristiche tecniche differenti, fatto questo che potrebbe causare delle incongruità o delle difficoltà tecniche sproporzionate durante il funzionamento e la manutenzione,
2. se la merce è esclusivamente adibita alle necessità di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo, senza che la Stazione Appaltante tenti nel prosieguo di guadagnare alcunché con la merce fornita, o di recuperare le spese iniziali di ricerca o di sviluppo.

Articolo 49
(Acquisizione ulteriore di lavori edilizi presso il medesimo appaltatore)

(1) Il Presidente della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana ha la facoltà di scegliere la procedura di contrattazione per ulteriori lavori edilizi con l'esecutore originario:

1. per lavori edilizi aggiuntivi, non inclusi nel progetto originale appaltato o nel primo appalto pubblico e che per circostanze impreviste sono diventati necessari per la realizzazione dell'appalto, a condizione che l'esperimento dell'ordine venga affidato all'esecutore dei lavori o dei servizi che sta realizzando l'appalto originale:

- a) quando detti lavori non possono essere tecnicamente o economicamente disgiunti dall'appalto principale senza causare alla Stazione Appaltante ostacoli insormontabili, oppure
 - b) quando i lavori di costruzione sono strettamente necessari per le ulteriori fasi di realizzazione, anche se la Stazione Appaltante potrebbe affidarli separatamente rispetto alla realizzazione dell'appalto originale
- in ambedue i casi il valore stimato complessivo dei lavori non può superare il 25% dell'importo dell'appalto principale;
2. se si tratta di costruzioni nuove che sono la replica di strutture simili e vengono costruite dallo stesso esecutore, al quale la Stazione Appaltante ha affidato l'appalto precedente, ma a condizione che dette costruzioni siano conformi al progetto originario, in base al quale è stato affidato l'appalto precedente.

Articolo 50

(Acquisizione ulteriore servizi presso il medesimo appaltatore)

(1) Il Presidente della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana ha la facoltà di scegliere la procedura di contrattazione per la fornitura di ulteriori servizi con l'esecutore originario:

1. per servizi ulteriori non inclusi nel progetto precedentemente affidato, o nell'appalto originario, che a seguito dell'insorgenza di condizioni impreviste sono divenuti necessari per l'esperienza dell'appalto, a condizione che i servizi vengano affidati all'esecutore di lavori o servizi che sta realizzando l'appalto originario:
 - a) quando detti servizi aggiuntivi non possono essere tecnicamente o economicamente disgiunti dall'appalto originario senza che ciò provochi ostacoli insormontabili per la Stazione Appaltante, oppure
 - b) quando i servizi sono strettamente necessari per le ulteriori fasi di realizzazione, anche se la Stazione Appaltante potrebbe affidarli separatamente rispetto alla realizzazione dell'appalto originalein ambedue i casi il valore stimato complessivo non deve superare il 25% dell'importo dell'appalto principale;
2. se si tratta di servizi nuovi, che sono la replica di servizi simili e vengono realizzati dallo stesso esecutore, al quale la Stazione Appaltante ha affidato l'appalto precedente, a condizione che detti servizi siano conformi al progetto originario in base al quale è stato affidato l'appalto precedente e la Stazione Appaltante abbia indicato già nel bando questa possibilità.



UNIONE ITALIANA
Talijanska unija - Italijanska Unija
Via – Ulica – Uljarska 1/IV
51000 FIUME – RIJEKA - REKA
Tel. +385/51/338-285(911); Fax. 212-876
E-Mail: tremul@unione-italiana.hr
www.unione-italiana.hr
ID Skype: unione.italiana.fiume
ASSEMBLEA

TESTO UNICO, 12 aprile 2010

Sig. Amm.: 013-04/2010-14/3
N° Pr.: 2170-67-02-10-15

Ai sensi degli articoli 22, 23 e 24 dello Statuto dell'Unione Italiana con sede a Fiume, dell'articolo 14 dello Statuto dell'Unione Italiana con sede a Capodistria e degli articoli 77 e 78 del “*Regolamento interno dell'Assemblea dell'Unione Italiana*”, viste la “*Legge sugli appalti pubblici*” vigente nella Repubblica di Croazia (Gazzetta Ufficiale RC, N° 110/07 e 125/08), la “*Legge sugli appalti pubblici*” vigente nella Repubblica di Slovenia (Gazzetta Ufficiale RS, N° 128/06), l'Assemblea dell'Unione Italiana, nel corso della sua XI Sessione ordinaria, addì 23 febbraio 2009, in Buie e nel corso della sua XV Sessione ordinaria, addì 12 aprile 2010, in Umago, ha approvato il seguente:

REGOLAMENTO SULLE LICITAZIONI

I. DISPOSIZIONI GENERALI E TERMINOLOGIA UTILIZZATA

Articolo 1 *(Campi di applicazione)*

(1) Il presente “*Regolamento sulle licitazioni*” (di seguito: Regolamento) definisce le procedure per la fornitura di beni e servizi e per l'esecuzione di tutti i tipi di lavori edili (di seguito: licitazione, oppure appalto, oppure gara) intrapresi dall'Unione Italiana con sede a Fiume (di seguito: Stazione Appaltante) a proprio nome e conto proprio, oppure a nome proprio e per conto di una delle singole Comunità degli Italiani associate all'Unione Italiana, delle Scuole, delle Società, delle Istituzioni e degli Enti della Comunità Nazionale Italiana o di un loro membro o associato.

(2) Il presente Regolamento si applica per la realizzazione degli interventi in attuazione della Legge 19/91 e successive modificazioni e estensioni, per il tramite delle Convenzioni annuali tra il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica italiana e l'Unione Italiana.

Articolo 2 **(Deroghe)**

(1) In deroga a quanto stabilito nel precedente, il presente Regolamento non si applica:

- per gli interventi finanziati in attuazione della Legge 19/91 e successive modificazioni e estensioni nei casi in cui l'Ente Destinatario ne è anche l'esecutore diretto;
- per i lavori e i servizi d'autore, artistici e intellettuali, nonché per la scelta e la nomina delle Commissioni giudicatrici.

Articolo 3 **(Obblighi della Stazione Appaltante)**

(1) Nell'affidare la licitazione, la Stazione Appaltante deve agire in conformità al presente Regolamento che stabilisce le procedure dettagliate per l'acquisizione di merci, l'erogazione di servizi e l'affidamento di lavori edili, sia in un unico lotto, sia in più lotti successivi.

Articolo 4 **(Fornitura di merce)**

(1) Per licitazione o appalto finalizzato alla fornitura di merce s'intende l'acquisizione a titolo oneroso di merce, di materiali o di altri beni in proprietà, se gli stessi sono stati acquisiti mediante acquisto o permuta. Per ordinazione di merce s'intende pure l'acquisizione onerosa di beni in possesso a titolo di affitto, di locazione, in prova, in leasing, in utilizzo o in usufrutto. Per appalto di diritti s'intende qualsiasi acquisizione onerosa dei diritti di proprietà intellettuale o industriale. Alla stessa stregua è trattata l'acquisizione non onerosa, se ad essa sono legati obblighi finanziari noti o che avrebbero dovuto essere noti all'atto dell'affidamento.

Articolo 5 **(Fornitura di servizi)**

(1) Per licitazione o appalto di servizi s'intendono la prestazione d'opera, il trasporto di persone o merci, lo stoccaggio o la conservazione, il prestito, il mandato, la commissione, le prestazioni d'agenzia, di ristorazione, di soggiorno e servizi simili, la spedizione, il controllo della merce e dei servizi, le prestazioni delle agenzie di viaggi, la mediazione, i negozi assicurativi, quelli bancari, quelli creditizi ed altri servizi, acquisiti a titolo oneroso. Alla stessa stregua si tratta il servizio non oneroso, se ad esso sono legati obblighi finanziari noti o che avrebbero dovuto essere noti all'atto dell'affidamento. Per appalto di servizi s'intendono pure la formazione dei dipendenti, la visita di fiere, di presentazioni, di conferenze e di seminari a titolo oneroso, come pure l'elaborazione della documentazione progettuale e dei lavori da eseguire, nonché le mansioni di direzione dei lavori (controllo professionale e finanziario) di un determinato investimento o di una costruzione edilizia.

Articolo 6 **(Lavori edili)**

(1) Per licitazione o appalto di lavori edilizi s'intendono tutti i lavori edilizi affidati a titolo oneroso, come pure quelli a titolo non oneroso se ad essi sono legati obblighi finanziari noti o che avrebbero dovuto essere noti all'atto dell'affidamento.

II. PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO

Articolo 7 **(Pubblicità)**

(1) Il presente Regolamento è pubblico.
(2) La Stazione Appaltante deve garantirne la consultazione a ciascun soggetto che ne faccia richiesta.

Articolo 8 **(Partecipazione alla licitazione)**

(1) La partecipazione alla procedura di licitazione deve essere consentita a qualsiasi Offerente interessato, a prescindere se è stato invitato o meno a formulare un'offerta dal Committente.

(2) La Stazione Appaltante ha la facoltà di limitare la partecipazione degli Offerenti alla procedura di gara solamente in base a condizioni e requisiti stabiliti in anticipo e facenti parte della documentazione di bando.

III. PRINCIPI FONDAMENTALI DELL'AFFIDAMENTO DEGLI APPALTI

Articolo 9 **(Principi di espletamento delle licitazioni)**

(1) La Stazione Appaltante ha la facoltà di appaltare la fornitura di merci, di servizi o di lavori edilizi solamente nell'ampiezza e nella qualità che risultano adeguati alle finalità e ai compiti istituzionali dell'Unione Italiana.

(2) Nelle procedure di espletamento delle licitazioni la Stazione Appaltante deve attenersi ai seguenti principi:

- principio dell'economicità, dell'efficacia dell'utilizzo dei mezzi pubblici e del rispetto degli interessi economici della Stazione Appaltante o degli altri fruitori della fornitura,
- principio di garanzia della concorrenza tra gli Offerenti,
- principio di trasparenza decisionale e dell'utilizzo trasparente dei mezzi pubblici,
- principio di uguaglianza (*par condicio*) di tutti gli Offerenti partecipanti.

IV. AVVIO DELLA PROCEDURA

Articolo 10

(Inizio della procedura di gara e nomina della Commissione giudicatrice)

(1) La gara d'appalto ha inizio con l'emanazione, da parte del Presidente della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana, d'intesa con il Direttore Amministrativo dell'Unione Italiana, della Decisione con la quale viene confermata la necessità, ovvero l'esistenza delle necessarie condizioni e requisiti, per l'avvio della procedura d'acquisto di determinate merci, per l'acquisizione di determinati servizi oppure per l'esecuzione di determinati lavori. Con la Decisione s'incaricano i Servizi amministrativi dell'Unione Italiana con sede a Capodistria di avviare, entro 15 giorni, il procedimento di gara ai sensi del presente Regolamento.

(2) Entro 15 giorni dall'emanazione della Decisione di cui al precedente comma, la Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana nomina la Commissione giudicatrice, composta dal Presidente e da due membri, tenendo conto delle loro specifiche professionalità con riferimento all'oggetto della licitazione.

(3) La Commissione è composta da un professionista designato dall'Ente Destinatario/Beneficiario della fornitura dei beni e servizi, ovvero dell'intervento edile, di cui alla licitazione e da due professionisti, *di cui uno con l'incarico di Presidente*, scelti dalla Stazione Appaltante nell'ambito della rosa di candidati iscritti nell'Albo Fornitori di cui all'articolo 27 del presente Regolamento.

(4) Tutte le decisioni e tutta la relativa documentazione di cui al presente articolo sono inviate alla Direzione Amministrativa dell'Unione Italiana.

V. PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

Articolo 11

(Procedure di affidamento)

(1) L'affidamento dell'appalto avviene utilizzando le seguenti procedure:

1. **La procedura semplificata (trattativa privata)**, sino al valore massimo di 10.000,00 € per appaltare la fornitura di beni o servizi; sino ad un valore massimo di 20.000,00 € per appaltare lavori edilizi. Gli importi sono al netto dell'IVA/PDV/DDV.
2. **La procedura di raccolta delle offerte (licitazione privata)**, per importi pari o superiori ai 10.000,00 € e inferiori ai 40.000,00 € per l'acquisizione di beni o servizi e per un valore pari o superiore alle 20.000,00 € e inferiore alle 80.000,00 € per interventi edilizi. Gli importi sono al netto dell'IVA/PDV/DDV.
3. **La procedura di raccolta delle offerte tramite gara pubblica (asta pubblica)**, per importi pari o superiori ai 40.000,00 € per l'acquisizione di beni o servizi e per un valore pari o superiore alle 80.000,00 € per interventi edilizi. Gli importi sono al netto dell'IVA/PDV/DDV.

(2) L'affidamento dell'appalto per il tramite della licitazione privata e dell'asta pubblica avviene sempre attraverso la stipula del relativo contratto.

(3) Il contratto tra la Stazione Appaltante e l'aggiudicatario della gara va stipulato condizionandone l'efficacia all'eventuale presentazione tempestiva di richieste di revisione, ovvero all'accertamento dell'infondatezza delle eventuali richieste di revisione presentate tempestivamente.

Articolo 12

(Referente amministrativo per le licitazioni)

(1) Il Referente amministrativo addetto per le licitazioni (di seguito: Referente) della Stazione Appaltante acquisisce i dati relativi all'affidamento dell'appalto di regola per iscritto, oppure con l'ausilio di Internet, della posta elettronica, per mezzo del telefono, del telefax o personalmente, direttamente presso i potenziali Offerenti.

(2) I contatti telefonici, le verifiche e gli altri contatti con gli Offerenti vengono riportati a verbale nell'apposito modulo (FOR-5), nel quale si indicano l'Offerente, le persone di contatto del medesimo, i dati ricercati e le modalità di raccolta degli stessi.

VI. DOCUMENTAZIONE DI BANDO

Articolo 13

(Documentazione di gara - Formulari)

(1) La documentazione per l'esperimento della gara comprende:

- la deliberazione sull'avvio della procedura di licitazione mediante:
 - emissione dell'Ordinativo (FOR-1) per la procedura semplificata (trattativa privata),
 - raccolta delle offerte (licitazione privata) (FOR-2A),
 - raccolta delle offerte tramite gara pubblica (asta pubblica) (FOR-2B),
- l'invito a formulare l'offerta (FOR-3),
- l'offerta (FOR-C),
- il preventivo (FOR-A), la cui validità deve essere non inferiore ai 60 giorni a partire dalla data di scadenza del bando,
- l'autodichiarazione dell'Offerente inerente l'adempimento dei requisiti di cui ai successivi articoli 14 e 15 del presente Regolamento (FOR-B),
- l'autodichiarazione in caso di subappaltatori (FOR-B1),
- l'autodichiarazione dell'Offerente (FOR-D; solamente in caso di affidamento di appalto per lavori di costruzione edilizia o per servizi),
- il modello di contratto (FOR-6),
- la comunicazione di affidamento dell'appalto (FOR-4)

Articolo 14

(Invito a formulare l'offerta – Formulario 3)

(1) L'invito a presentare l'offerta (FOR-3) deve contenere:

- in caso di fornitura di beni, la descrizione della merce da fornire con le relative caratteristiche e dati tecnici;
- la documentazione giuridica, tecnica e altra, indispensabile per l'elaborazione dell'offerta;
- gli elementi fondamentali dell'offerta, compreso il prezzo, il termine e le modalità di pagamento, il termine di consegna, la validità del preventivo e altro;
- l'obbligo della consegna delle referenze per l'esecuzione di lavori o l'attuazione di servizi;
- l'importo del deposito che gli Offerenti devono versare per partecipare alla gara;
- la documentazione con la quale l'Offerente garantisce l'adempimento dei propri obblighi quali, ad esempio: diverse forme di ipoteca di valori o di altri beni mobili,

ipoteche immobiliari, cambiali, fideiussioni presentate da società private o da altre persone giuridiche di adeguata solidità finanziaria, fideiussioni bancarie, polizze presso enti assicurativi e simili o altra documentazione e atti necessari per l'elaborazione dell'offerta in funzione dell'oggetto del bando, lettera di un istituto di credito con la quale si dichiara che l'istituto emetterà una garanzia bancaria in favore dell'UI qualora l'appalto sarà assegnato all'Offerente;

- il termine di presentazione delle offerte;
- il termine dell' apertura pubblica delle offerte;
- l'obbligo di consegna della documentazione di bando richiesta dalla Stazione Appaltante;
- il termine entro il quale la Stazione Appaltante sarà tenuta ad informare sulla scelta del migliore Offerente e sulla stipula del relativo Contratto.

Articolo 15

(Condizioni e requisiti fondamentali richiesti all'Offerente)

(1) Nella pubblicazione del bando e nella documentazione di bando la Stazione Appaltante indica le condizioni che l'Offerente deve soddisfare per partecipare alla gara. L'adempimento delle condizioni si dimostra in maniera documentale in forma scritta oppure elettronica.

(2) L'Offerente deve soddisfare le seguenti condizioni e requisiti:

1. deve essere registrato presso il tribunale o presso l'organo competente;
2. deve essere in possesso del permesso per l'espletamento dell'attività oggetto dell'appalto, se per espletare detta attività è necessario il relativo permesso in base a disposizioni di legge particolari;
3. non deve essere coinvolto in un procedimento penale per il sospetto di aver commesso un reato relativo alla corruzione e non deve essere stato condannato per detto reato con sentenza passata in giudicato.

(3) Onde attestare la soddisfazione delle condizioni di cui al comma precedente l'Offerente è in obbligo di allegare all'offerta i seguenti certificati:

1. in relazione al 1° punto del comma precedente – l'estratto dal casellario giudiziale o da altra evidenza adeguata;
2. in relazione al 2° punto del comma precedente - l'estratto dal casellario giudiziale, da quello amministrativo o da altra evidenza adeguata;
3. in relazione al 3° punto del comma precedente – l'autocertificazione autenticata dal notaio.

(4) La Stazione Appaltante escluderà dalla procedura di gara l'Offerente nel caso questi non presenti le attestazioni di soddisfazione delle condizioni di cui ai punti 1, 2 e 3 del secondo comma del presente articolo.

Articolo 16

(Ulteriori condizioni richieste all'Offerente)

(1) Oltre alle condizioni di cui al precedente articolo la Stazione Appaltante ha la facoltà di esigere che l'Offerente soddisfi le seguenti ulteriori condizioni:

1. che nei confronti dell'Offerente non sia stata avviata o iniziata la procedura di concordato preventivo, di fallimento o di liquidazione o altra procedura la cui conseguenza è la cessazione dell'attività del soggetto Offerente;
2. che la gestione dell'Offerente non sia diretta da un amministratore straordinario, o che nei suoi confronti non sia stata avviata qualsiasi altra

procedura simile alle procedure indicate nel precedente punto del presente comma, in conformità alle disposizioni di legge dello stato in cui l'Offerente ha sede;

3. che l'Offerente abbia quietanzato tutti gli obblighi fiscali e contributivi, in conformità alle disposizioni di legge dello stato in cui ha sede;
4. che non sia stato condannato per un reato in relazione alla gestione societaria;
5. che sia membro di un'organizzazione o di un'associazione di esecutori dei servizi, oggetto dell'appalto, se detta affiliazione è obbligatoria ai sensi delle disposizioni di legge dello stato in cui l'Offerente ha sede;
6. altre condizioni necessarie per l'attuazione dell'appalto;
7. che all'Offerente non sia stata dimostrata in qualsiasi modo una mancanza professionale grave nel comparto legato all'attività della Stazione Appaltante;
8. che abbia versato, sul conto corrente appositamente aperto dalla Stazione Appaltante, l'importo del deposito che gli Offerenti devono versare per partecipare alla gara, nella percentuale fissata dalla Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana sul valore della licitazione.

(2) Onde dimostrare la soddisfazione delle condizioni indicate nei punti dal 1° al 6° e nel punto 8° del comma precedente, l'Offerente deve allegare la seguente documentazione attestante:

1. in relazione al 1° e al 2° punto del comma precedente - l'estratto dal casellario giudiziale o da altra evidenza equivalente;
2. in relazione al 3° punto del comma precedente – il certificato rilasciato dal competente ufficio per le imposte o altro organo dello stato, in cui l'Offerente ha sede;
3. in relazione al 4° punto del comma precedente – l'autocertificazione autenticata dal notaio;
4. in relazione al 5° punto del comma precedente – il certificato d'iscrizione all'organizzazione o all'associazione, alla quale l'affiliazione è obbligatoria;
5. in relazione al 6° punto del comma precedente – documenti, atti, certificati, dichiarazioni ed altre prove che in modo adeguato dimostrano la soddisfazione delle condizioni poste;
6. in relazione all'8° punto del comma precedente – l'estratto conto bancario dell'avvenuto versamento del deposito o la copia timbrata dalla banca del bollettino che certifica l'avvenuto versamento del deposito.

(3) La Stazione Appaltante ha la facoltà di escludere l'Offerente se non presenta gli attestati di adempimento delle condizioni di cui al presente articolo, oppure se ha fornito dati fuorvianti in relazione alla soddisfazione delle condizioni previste dalla documentazione di bando.

Articolo 17

(Capacità economiche, finanziarie e tecniche dell'Offerente)

(1) La Stazione Appaltante ha la facoltà di verificare l'esistenza delle condizioni economico-finanziarie, tecniche e del personale dell'Offerente, determinandone il livello necessario, rapportato e proporzionato alla natura, ai contenuti, alla finalità ed all'ampiezza dell'appalto. Dette condizioni devono essere riportate nella pubblicazione del bando e nella documentazione di bando. In questo caso la Stazione Appaltante deve escludere dalla procedura l'Offerente che non dimostra:

1. di possedere capacità economiche e finanziarie; oppure
2. di disporre di sufficienti capacità tecniche o di personale.

(2) Qualora la Stazione Appaltante determina le condizioni di cui al comma precedente deve richiedere agli Offerenti i riscontri scritti che ne attestino le relative capacità, e precisamente:

- ✚ per l'adempimento delle condizioni di cui al 1° punto del primo comma del presente articolo – lo stato patrimoniale, o estratti dallo stato patrimoniale, oppure il conto economico, o ancora i ricavi complessivi dell'Offerente derivante dalle vendite, suddivise per prodotti, lavori edili e servizi, ai quali è riferita la licitazione e precisamente per gli ultimi tre anni di esercizio, oppure pareri ed attestazioni delle banche e di altre istituzioni specializzate. La Stazione Appaltante ha l'obbligo di indicare nella documentazione di bando i riscontri prescelti e quali altri riscontri delle capacità economico-finanziarie devono essere ulteriormente presentati dall'Offerente. Se l'Offerente per qualsiasi fondato motivo non può presentare i riscontri richiesti, ha la facoltà di dimostrare la sua capacità economico-finanziaria in altro adeguato modo reputato congruo dalla Stazione Appaltante;
- ✚ per l'adempimento delle condizioni di cui al 2° punto del primo comma del presente articolo – uno o più riscontri, in conformità all'oggetto, alla quantità ed alla finalità dell'appalto, presentando:
 - a) l'elenco delle forniture effettuate o dei servizi resi negli ultimi tre anni, ovvero dei lavori edili compiuti negli ultimi cinque anni, assieme ai certificati attestanti l'esecuzione dei lavori a regola d'arte, ai valori ed alle date di realizzazione, rilasciati dall'organo competente, oppure certificati e vidimati dagli acquirenti stessi, oppure dall'Offerente medesimo. Nel certificato relativo ai lavori edili realizzati devono essere indicati anche la località e la qualità dei lavori realizzati, nonché la conformità della loro realizzazione alle disposizioni contrattuali;
 - b) l'elenco dell'attrezzatura tecnica per la realizzazione dell'appalto a disposizione dell'Offerente;
 - c) l'elenco dei provvedimenti atti a garantire la qualità e la descrizione delle capacità di ricerca;
 - d) le qualifiche professionali dell'esecutore del servizio, ovvero dei lavori edili, le qualifiche dei quadri dirigenziali ed in particolare delle persone che dirigeranno l'erogazione del servizio o la realizzazione dei lavori edili;
 - e) l'elenco del personale tecnico, o dei servizi professionali, che saranno inclusi dall'Offerente nella realizzazione dell'appalto ed in particolare di coloro che sono responsabili per il controllo della qualità;
 - f) il numero medio dei dipendenti e dei quadri dirigenziali impiegati negli ultimi tre anni nei servizi e nei lavori edili;
 - g) i modelli, la descrizione o le foto dei prodotti che l'Offerente intende fornire. La Stazione Appaltante ha la facoltà di richiedere il riscontro della loro conformità;
 - h) i certificati, rilasciati dagli organi competenti o da altre organizzazioni che si occupano del controllo della qualità, attestanti la conformità dell'attrezzatura, ovvero dei servizi, alle disposizioni tecniche, alle caratteristiche ed agli standard richiesti;
 - i) se si tratta di prodotti o servizi complessi, o se l'oggetto dell'appalto è adibito a finalità particolari, la Stazione Appaltante può effettuare un sopralluogo presso la sede dell'Offerente. Il sopralluogo verifica le

- capacità produttive dell'Offerente e, se necessario, le sue capacità nel campo della ricerca e dello studio, nonché i provvedimenti relativi alle modalità di accertamento della qualità;
- j) altri riscontri, in conformità allo scopo dell'appalto.

1. Procedura semplificata (Trattativa privata)

Articolo 18

(Procedura di affidamento mediante trattativa privata)

(1) La Stazione Appaltante, nel caso esperisca la procedura semplificata come tipologia di affidamento della licitazione, utilizza l'Ordinativo o il contratto, che può essere stipulato all'atto dell'acquisto di attrezzature o dell'erogazione di servizi o dell'appalto di lavori edili.

(2) Per gli importi minori, per i quali entrambe le tipologie risultano inadeguate, può essere utilizzato anche il pagamento mediante carta d'addebito o di credito.

(3) Se il valore dell'appalto pubblico è inferiore al 2 % del valore disposto all'articolo 10, comma 1, punto 1, del presente Regolamento, la Stazione Appaltante, in base alla sua conoscenza del mercato e degli appalti precedenti, ha la facoltà di scegliere l'Offerente senza documentarsi nello specifico e di affidargli direttamente l'appalto, di regola mediante modulo d'ordine (Ordinativo).

(4) La procedura di affidamento mediante procedura semplificata è avviata dal Referente.

Articolo 19

(Ordinativo)

(1) L'Ordinativo comprende (FOR-1):

- la partita IVA della Stazione Appaltante,
- la denominazione e l'indirizzo della Stazione Appaltante,
- il luogo e la data,
- il numero progressivo dell'Ordinativo,
- il numero progressivo della licitazione (in funzione della merce, del servizio o del lavoro edilizio),
- la tipologia della merce, del servizio o del lavoro edilizio (con relativa descrizione),
- la denominazione e l'indirizzo del fornitore o dell'esecutore dei lavori,
- il prezzo comprensivo dell'IVA/PDV/DDV (che deve comunque essere specificato a parte),
- i termini e le condizioni di pagamento,
- il numero della voce di bilancio o del piano finanziario annuo cui fa riferimento la gara.

(2) L'Ordinativo viene firmato dal Referente e controfirmato dal Presidente della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana.

(3) L'Ordinativo viene redatto in tre copie, delle quali una per la contabilità, la seconda per il fornitore, ovvero per l'esecutore e l'altra per il protocollo.

A) Acquisizione di merce

Articolo 20

(Utilizzo dell'Ordinativo per tipologie di merce)

(1) L'Ordinativo può essere utilizzato soprattutto per le seguenti tipologie di merce: regali per scopi commerciali, libri, letteratura professionale, giornali e riviste, attrezzatura informatica, attrezzatura d'ufficio, materiale di cancelleria ed altra merce, la cui acquisizione è imprevista, ovvero unica.

B) Fornitura di servizi

Articolo 21

(Utilizzo dell'Ordinativo per tipologie di servizi)

(1) L'Ordinativo può essere utilizzato soprattutto per le seguenti tipologie di servizi: servizi saltuari di stampa o di fotocopiatura, servizi saltuari di manutenzione e riparazione, servizi di ristorazione, servizi di formazione e pubblicitari, servizi saltuari di pulizia, consulenze ed altri servizi che non possono essere previsti in anticipo.

(2) La trattativa privata (procedura semplificata) si applica sempre, indipendentemente dal valore stimato della licitazione, per la fornitura di servizi intellettuali e prestazioni d'opera di fiducia della Stazione Appaltante, quali l'affidamento della Direzione Lavori, la progettazione, le consulenze specialistiche, l'elaborazione di studi e ricerche, per la scelta dello studio legale, dei procuratori e di altri consulenti che curino gli interessi della Stazione Appaltante stessa.

Articolo 22

(Formazione professionale)

(1) Per la formazione e l'abilitazione dei dipendenti si utilizza la procedura semplificata.

(2) Alla documentazione va allegata copia del modulo d'adesione o altro documento conforme.

C) Affidamento di lavori edilizi mediante contratto o Ordinativo

Articolo 23

(Utilizzo dell'Ordinativo o del contratto per lavori edili)

(1) Per affidare lavori edilizi del valore **sino a 20.000,00 €** al netto dell'IVA/PDV/DDV la Stazione Appaltante, può utilizzare l'Ordinativo dopo aver verificato i prezzi sul mercato ed in particolare quando si valuta che la procedura di licitazione privata o di asta pubblica non sarebbero economicamente giustificate e non è possibile prevedere un risparmio maggiore dei costi della citata procedura.

(2) La Stazione Appaltante ha la facoltà di utilizzare il contratto al posto dell'Ordinativo per l'affidamento degli appalti di cui al comma precedente. In questo caso il Referente deve acquisire la descrizione dei lavori in base alla quale l'Offerente redige il preventivo e prepara il contratto.

2. Procedura di raccolta delle offerte (licitazione privata) e procedura di raccolta delle offerte tramite gara pubblica (asta pubblica)

Articolo 24

(Avvio della procedura di licitazione privata e d'asta pubblica)

(1) L'affidamento dell'appalto secondo la procedura di raccolta delle offerte (licitazione privata) e secondo la procedura di raccolta delle offerte tramite gara pubblica (asta pubblica) si avvia con la preparazione della relativa deliberazione (FOR-2A e FOR-2B).

(2) Nella deliberazione il Presidente della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana designa il Referente o i Referenti responsabili per l'esperimento delle singole fasi della procedura.

(3) Per determinare l'oggetto dell'appalto ed il suo valore stimato, per la scelta della procedura e per la regolarità della stessa è responsabile il Presidente della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana.

(4) Per la preparazione della documentazione, per la raccolta delle offerte, per la loro verifica in conformità ai criteri, per la conservazione della documentazione e per il controllo della realizzazione del contratto è responsabile il Referente.

Articolo 25

(Deliberazione di avvio della procedura di licitazione privata e d'asta pubblica)

(1) La deliberazione d'avvio della procedura comprende:

- l'identificazione della metodologia, secondo:
 - la procedura di raccolta delle offerte (licitazione privata – FOR-2A) o
 - la procedura di raccolta delle offerte tramite gara pubblica (asta pubblica – FOR-2B),
- il numero progressivo della pratica,
- il numero progressivo della licitazione,
- l'oggetto dell'appalto,
- la tempistica di massima dell'intero iter procedurale,
- il valore stimato della licitazione, al netto dell'IVA/PDV/DDV e
- la voce di bilancio o del piano finanziario annuo cui fa riferimento la gara.

(2) La deliberazione viene firmata dal Referente e controfirmata dal Presidente della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana.

A) Procedura di raccolta delle offerte (licitazione privata)

Articolo 26

(Procedura di esperimento della licitazione privata)

(1) Nello svolgimento della procedura di raccolta delle offerte (licitazione privata), il Referente invia, con R/R, agli Offerenti, *scelti tra quelli inseriti nell'Albo dei Fornitori di Fiducia di cui al successivo articolo 27 del presente Regolamento* che reputa abilitati a partecipare alla gara i Formulari 3, A, B, B-1, C, D e 6, di cui all'articolo 12 del presente Regolamento. Questi formano la documentazione di bando che è firmata dal Presidente della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana.

(2) Il Referente ha l'obbligo di consegnare la documentazione ad almeno tre Offerenti contemporaneamente, scelti a rotazione tra quelli iscritti all'Albo Fornitori di cui al

successivo articolo 26 del presente Regolamento, indicando la scadenza (luogo, data e ora) del termine per la presentazione delle offerte.

(3) Qualora, a seguito della specifica situazione sul mercato risulta esserci un unico Offerente adeguato, la Stazione Appaltante non è tenuto ad agire ai sensi del secondo comma del presente articolo.

Articolo 27

(Albo dei Fornitori di Fiducia della Stazione Appaltante)

(1) La Stazione Appaltante redige l'Albo dei Fornitori di Fiducia (di seguito: Albo Fornitori) di beni e servizi (per singole tipologie), delle società edili e dei professionisti (privati e società) in campo edilizio (architetti e ingegneri), nel settore economico-finanziario e in quello giuridico che, in base alla propria esperienza, reputa adeguatamente abilitati a svolgere le relative funzioni e siano in possesso dei requisiti di affidabilità, professionalità, serietà, efficienza, economicità e trasparenza, richiesti dalla Stazione Appaltante stesso.

(2) L'Albo Fornitori costituisce la base per l'individuazione delle Imprese e delle Ditte da invitare alle gare.

(3) L'Albo Fornitori è periodicamente aggiornato..

(4) Nei casi di gravi inadempienze, inaffidabilità e insolvenze delle Ditte e delle Imprese si procede alla sospensione o alla radiazione dall'Albo Fornitori.

(5) L'iscrizione all'Albo Fornitori, la sospensione o la radiazione dall'Albo, avviene su decisione della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana, nel rispetto dei requisiti di cui al presente articolo.

(6) L'Albo Fornitori di cui al presente articolo costituisce parte integrante del presente Regolamento (Allegato – I).

B) Procedura di raccolta delle offerte tramite gara pubblica (asta pubblica)

Articolo 28

(Procedura di esperimento dell'asta pubblica)

(1) Nella procedura di raccolta delle offerte tramite gara pubblica (asta pubblica), il Referente ha cura di far pubblicare l'Avviso sull'indizione dell'asta pubblica (FOR-11) sui seguenti media:

A) "La Voce del Popolo" di Fiume,

B) "Novi List" di Fiume,

C) "Glas Istre" di Pola,

D) "Primorske Novice" di Capodistria,

E) "Il Piccolo" di Trieste,

F) sito Internet ufficiale dell'Unione Italiana: www.unione-italiana.hr,

G) eventuali altri mezzi per il tramite delle Camere di Commercio, le bacheche delle Comunità degli Italiani e altri, in modo che l'invito pervenga a un numero quanto maggiore di soggetti interessati.

(2) Gli interessati a presentare la propria migliore offerta possono ritirare l'invito e i Formolari 3, A, B, B-1, C, D e 6 di cui all'articolo 12 del presente Regolamento, nell'orario d'ufficio della Stazione Appaltante, rivolgendosi al Referente. Questi formano la documentazione di bando che è firmata dal Presidente della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana.

(3) Sul sito Internet dell'Unione Italiana: www.unione-italiana.hr è pubblicata la documentazione ufficiale di bando facente fede.

C) Aggiudicazione della gara

Articolo 29

(Presentazione delle offerte)

(1) La scadenza del termine per la presentazione delle offerte nell'ambito della procedura di licitazione privata e di asta pubblica, determinata in relazione alla complessità dell'appalto ed alla valutazione del tempo necessario per la redazione di offerte di qualità e non deve comunque essere inferiore a 8 giorni dalla consegna della documentazione di bando all'Offerente, rispettivamente dalla pubblicazione del bando sui media.

Articolo 30

(Apertura pubblica delle offerte)

(1) Scaduto il termine utile per la presentazione delle offerte si verifica se le offerte pervenute soddisfano tutti i requisiti stabiliti dalla Stazione Appaltante e si valutano le offerte in conformità ai criteri predisposti (FOR-7).

(2) L'apertura delle offerte è pubblica. All'apertura delle offerte possono partecipare al massimo un rappresentante per singolo Offerente che ha partecipato alla gara.

(3) Nella documentazione di gara sono necessariamente indicate la data, il luogo, e l'ora di apertura pubblica delle offerte.

(4) La Commissione giudicatrice deve procedere all'apertura dei plichi contenenti le offerte, alla loro analisi, alla valutazione di congruità ed alla conseguente aggiudicazione della gara, entro 15 giorni dalla scadenza del bando.

Articolo 31

(Verifica delle capacità degli Offerenti)

(1) La capacità degli Offerenti si accerta in base alla loro autodichiarazione (FOR-B e FOR-D in caso di lavori edili o per servizi), secondo quanto stabilito dagli articoli 15, 16 e 17 del presente Regolamento.

Articolo 32

(Subappalti)

(1) La documentazione di gara deve precisare con chiarezza quali lavori possono essere affidati in subappalto e quali, invece, non devono essere in alcun modo assegnati in subappalto.

(2) Nella propria offerta l'Offerente deve chiaramente indicare quali lavori intende affidare in subappalto.

(3) L'Offerente deve dimostrare la propria capacità di essere in grado di realizzare direttamente tutti i lavori per i quali concorre, anche quelli che intende eventualmente affidare in subappalto.

(4) Se l'Offerente espleta i lavori servendosi di subappaltatori, anche quest'ultimi devono compilare l'autocertificazione (FOR-B1).

Articolo 33
(Criteri di aggiudicazione per gli appalti)

(1) Le gare sono aggiudicate in base ai seguenti criteri:

- A) prezzo più basso,
- B) offerta economicamente più vantaggiosa,

(2) Il prezzo più basso significa che l'unico criterio di scelta, oltre all'adempimento di tutte le condizioni richieste nella documentazione di bando, consiste nel prezzo più basso offerto. Possono essere escluse dalle gare le offerte inferiori ad oltre il 30% della media delle offerte pervenute, ma solamente dopo che al relativo Offerente la Stazione Appaltante ha richiesto, ed ha quindi acquisito nei termini stabiliti, una motivazione scritta sugli elementi qualificanti dell'offerta e che la stessa non sia soddisfacente, ovvero adeguata.

(3) L'offerta economicamente più vantaggiosa è un'offerta conforme a criteri definiti di volta in volta in relazione all'oggetto dell'appalto. I criteri possono essere i seguenti: il termine di fornitura o di conclusione dei lavori, le spese correnti, l'efficacia dei costi, la qualità, le proprietà e le caratteristiche estetiche e funzionali, le caratteristiche qualitative dell'offerta ricavabili dalla documentazione relativa ad almeno un progetto analogo a quella da affidare, il rendimento, le prerogative tecniche, il merito tecnico, i servizi post vendita e l'assistenza tecnica, il periodo di garanzia, gli obblighi relativi ai ricambi, la manutenzione post garanzia, il prezzo, il ribasso percentuale, le caratteristiche metodologiche e tecniche dell'offerta desunte dalla relazione di offerta, la data della fornitura e il termine di consegna o esecuzione, le referenze e simili. I criteri di aggiudicazione della gara sono riportati nella lettera d'invito a formulare l'offerta, unitamente ai pesi attribuiti a ciascun elemento nell'ordine decrescente dell'importanza che è loro attribuita.

(4) I criteri di aggiudicazione delle gare sono riportati nella documentazione di bando.

Articolo 34
(Invariabilità del prezzo)

(1) La Stazione Appaltante, dopo aver aggiudicato la gara e stipulato il relativo contratto con l'aggiudicatario, non riconosce eventuali successivi aumenti di prezzo.

Articolo 35
(Offerte corrette)

(1) La gara è dichiarata deserta se non sono state presentate offerte.

(2) Qualora pervenga una sola offerta corretta, la Stazione Appaltante può aggiudicare la gara verificando con cura particolare l'oggetto dell'appalto in considerazione delle condizioni presenti sul mercato.

(3) L'offerta corretta è quell'offerta che risulta tempestiva e per la quale, in base alla verifica ed alla valutazione effettuata dopo l'apertura delle offerte pervenute, si accerta che soddisfa completamente a tutte le richieste della documentazione di bando.

Articolo 36
(Offerte irregolari, inadeguate, inammissibili o fuori termine)

(1) Nella procedura di affidamento dell'appalto sono escluse tutte le offerte irregolari, inadeguate, inammissibili o giunte fuori termine.

(2) L'offerta è irregolare se non è elaborata secondo le disposizioni del presente Regolamento o se il prezzo offerto è chiaramente elaborato contrariamente alle regole della

concorrenza leale, o se dopo l'apertura delle offerte si accerta, in base alla verifica ed alla valutazione, che non soddisfa completamente a tutte le esigenze di cui nella documentazione di bando.

(3) L'offerta è inadeguata se il suo contenuto non è correlato all'oggetto dell'appalto e pertanto non corrisponde nella totalità alle esigenze della Stazione Appaltante, stabilite nella documentazione di bando e legate all'oggetto dell'appalto.

(4) L'offerta è inammissibile se è stata presentata da un Offerente che non soddisfa le condizioni disposte dalla Stazione Appaltante nella documentazione di bando, o se il prezzo offerto supera l'ammontare dei mezzi a disposizione per l'appalto in questione, o ancora se il prezzo offerto è basso in maniera anomala rispetto alle condizioni vigenti sul mercato e l'Offerente non ha potuto fornire spiegazioni soddisfacenti in relazione al prezzo anomalo offerto.

(5) Sono considerate giunte fuori termine le offerte giunte alla Stazione Appaltante dopo il termine (data e ora) di scadenza del bando.

D) Procedura di contrattazione

Articolo 37

(Avvio della procedura di contrattazione)

(1) Qualora giungano in tempo utile una o più offerte e queste riportano un prezzo maggiore di quello valutato congruo per la gara, la Stazione Appaltante ha la facoltà di avviare le trattative (procedura di contrattazione), ma solamente con tutti gli Offerenti. La possibilità di trattativa deve essere evidenziata nella documentazione di bando.

(2) Il Presidente della Commissione giudicatrice prepara la piattaforma di contrattazione, inerente il prezzo, che deve essere convalidata dalla Commissione giudicatrice (FOR-8). La contrattazione è svolta dal Presidente della Commissione giudicatrice e si effettua individualmente con ciascun Offerente. Il Referente redige il verbale di contrattazione, nel quale annota gli accertamenti relativi alla trattativa e i risultati della stessa (FOR-9). Una copia del verbale deve essere consegnata all'Offerente e al Presidente della Giunta Esecutiva della Stazione Appaltante.

E) Stipula del contratto

Articolo 38

(Aggiudicazione della gara da parte della Commissione)

(1) Dopo aver verificato e analizzato le offerte in conformità al criterio o ai criteri stabiliti dal bando e dopo aver effettuato le necessarie valutazioni di congruità, la Commissione giudicatrice aggiudica la gara e sottoscrive il relativo verbale.

(2) Qualora due offerte risultassero esattamente uguali nella valutazione finale, l'appalto è aggiudicato in favore dell'Offerente che ha consegnato per primo l'offerta.

(3) Il Presidente della Commissione consegna alla Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana il verbale di aggiudicazione della gara al miglior Offerente allegando la motivazione scritta e presentando uno schema riassuntivo delle offerte, in modo che la Giunta Esecutiva approvi l'esito della gara e la stipula del Contratto.

Articolo 39
(Aggiudicazione della gara e stipula del contratto)

(1) Entro 15 giorni dal ricevimento del Verbale della riunione della Commissione giudicatrice, la Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana:

- a) approva l'esito della gara;
- b) approva il contratto predisposto e inviato dai Servizi Amministrativi.

(2) Il Referente predispone la comunicazione sull'assegnazione dell'appalto, ossia sull'aggiudicazione della gara e sulla deliberazione della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana (FOR-4), che viene firmata dal Presidente della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana.

Articolo 40
(Annullamento della gara)

(1) La Giunta Esecutiva può decidere, per fondati motivi, di annullare la gara . In questo caso l'intero procedimento di gara si ripete dal suo inizio.

(2) I motivi per l'annullamento della gara devono essere sempre chiaramente esplicitati nella documentazione di bando e possono essere:

- o Le offerte economiche superano le disponibilità finanziarie a disposizione della Stazione Appaltante.
- o Alla gara ha partecipato un numero molto limitato di Offerenti.
- o Qualora si venga a conoscenza di circostanze che se fossero state note in precedenza non avrebbero portato a indire la gara d'appalto.
- o Qualora si venga a conoscenza di circostanze che se fossero state note in precedenza avrebbero determinato una gara d'appalto profondamente diversa nei contenuti.
- o La gara è andata deserta.
- o Qualora non rimangano altre offerte valide ossia corrette una volta escluse le offerte irregolari, inadeguate, inammissibili o giunte fuori termine.
- o Qualora l'Offerente prescelto non stipuli il relativo Contratto entro 8 giorni dalla data del suo ricevimento (con R/R).
- o Altri.

Articolo 41
(Diritto di ricorso)

(1) Prima di procedere alla stipula del contratto con l'aggiudicatario della gara, la Stazione Appaltante, entro 8 giorni dalla decisione della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana, ha l'obbligo di informare, con R/R, gli altri Offerenti in merito alla decisione presa e di motivarla, su loro eventuale richiesta, che deve essere presentata al più tardi entro 5 giorni dall'accoglimento della ricezione della comunicazione.

(2) L'Offerente che non ha vinto la gara può ricorrere contro la delibera della Stazione Appaltante, richiedendo la revisione della decisione, entro 8 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione. L'Unione Italiana deve esprimersi sulla richiesta di revisione entro i successivi 15 giorni.

(3) La Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana, che funge da organo di seconda istanza nei riguardi dei ricorsi, può:

- Respingere il ricorso perché giunto in ritardo o in quanto non avanzato dal rappresentante legale del ricorrente.

- Respingere il ricorso perché infondato.
- Accogliere il ricorso e, con le dovute istruzioni, inoltrarlo alla Commissione giudicatrice per la nuova aggiudicazione.
- Accogliere il ricorso e aggiudicare direttamente la gara.

Articolo 42
(Predisposizione del contratto)

(1) Il contratto con l'aggiudicatario della gara viene preparato dal Referente, confermato dal Direttore Amministrativo della Stazione Appaltante e firmato dai rappresentanti legali dell'Unione Italiana, previa approvazione della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana di cui all'articolo 39 del presente Regolamento.

(2) Nella stipula del contratto la Stazione Appaltante può fare ricorso al criterio "chiavi in mano".

Articolo 43
(Stipula del contratto con l'aggiudicatario)

(1) La resa del deposito all'Offerente aggiudicatario della gara è regolata dal Contratto.

(2) Qualora l'Offerente prescelto non stipula il Contratto entro 8 giorni dalla data del suo ricevimento (con R/R), perde il diritto alla resa del deposito, mentre la Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana decide se stipulare il Contratto con un altro Offerente oppure ripetere la procedura di gara.

Articolo 44
(Conclusione della procedura di gara e resa del deposito)

(1) La procedura di gara termina con la stipula del Contratto.

(2) Entro i successivi 8 giorni il Presidente della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana autorizza la restituzione del deposito a tutti gli altri Offerenti che hanno partecipato alla gara.

Articolo 45
(Responsabilità d'attuazione del contratto)

(1) Successivamente alla firma del contratto il Referente incaricato dei Servizi amministrativi dell'Unione Italiana con sede a Fiume è, di regola, responsabile della sua attuazione e mantiene i contatti con l'esecutore, ovvero con il fornitore. Al termine della conclusione dei lavori, dopo la realizzazione del servizio o dopo la fornitura dei beni, il Referente incaricato prepara la valutazione dell'esecutore, ovvero del fornitore.

(2) La valutazione degli esecutori, ovvero dei fornitori è la base per la redazione dell'Albo Fornitori di cui all'articolo 27 del presente Regolamento, che funge da base per ogni successivo invito a presentare l'offerta.

F) Affidamento di lavori edilizi

Articolo 46

(Documentazione progettuale per i lavori edilizi)

(1) Prima di avviare la procedura di gara per i lavori edilizi, è obbligatorio predisporre la documentazione progettuale necessaria (elenco dei lavori, progetto, ...), che rende possibile l'esecuzione dell'appalto, tranne nei casi d'interventi con procedura d'urgenza. La documentazione progettuale va predisposta dai competenti uffici della Stazione Appaltante per detto settore, oppure da un professionista o da una Ditta specializzata che deve essere scelta in conformità alle procedure di licitazione stabilite dal presente Regolamento.

(2) Il Referente esperisce la procedura di gara per la stipulazione del contratto per l'esecuzione di lavori edilizi ai sensi delle disposizioni degli articoli dal 24 al 44 del presente Regolamento.

VII. ULTERIORI ACQUISIZIONI DI MERCI, ESECUZIONI DI SERVIZI O REALIZZAZIONI DI LAVORI EDILIZI PRESSO LO STESSO FORNITORE O ESECUTORE

Articolo 47

(Acquisizione ulteriore di merci, servizi o lavori edilizi presso il medesimo appaltatore)

(1) Per l'acquisizione ulteriore di merci, per l'esecuzione di servizi o per la realizzazione di lavori edilizi presso lo stesso fornitore o esecutore, il Presidente della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana ed il Referente applicano le disposizioni di cui agli articoli dal 33 al 37 del presente Regolamento. Il Presidente della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana ha la facoltà di scegliere la procedura di contrattazione con il fornitore o con l'esecutore originario. Per l'espletamento della relativa procedura il Referente utilizza la documentazione di bando dell'appalto di cui all'articolo 13 del presente Regolamento.

(2) Il Referente ha l'obbligo di predisporre la piattaforma di contrattazione, ovvero la strategia di contrattazione (FOR-8), che deve essere confermata dal Presidente della Giunta Esecutiva. Il Referente comunica la strategia di contrattazione all'Offerente unitamente all'invito a presentare l'offerta, che è parte integrante della documentazione di bando. Il Referente ha inoltre l'obbligo di redigere il verbale di contrattazione (FOR-9), nel quale annota gli accertamenti relativi alla trattativa, o i risultati della stessa. La contrattazione è svolta dal Presidente della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana. Una copia del verbale deve essere consegnata all'Offerente e al Direttore Amministrativo dell'Unione Italiana.

Articolo 48

(Acquisizione ulteriore di merci presso il medesimo appaltatore)

(1) Il Presidente della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana ha la facoltà di scegliere la procedura di contrattazione per ulteriori forniture di merce presso il fornitore originario:

1. finalizzata alla sostituzione parziale di materiale, attrezzatura o merce di altro genere, o ancora all'aumento del volume del materiale, dell'attrezzatura, delle merci di altro genere, nei casi in cui il cambiamento del fornitore o dell'esecutore di servizi costringerebbe la Stazione Appaltante ad acquisire dei beni dalle caratteristiche tecniche differenti, fatto questo che potrebbe

- causare delle incongruità o delle difficoltà tecniche sproporzionate durante il funzionamento e la manutenzione,
2. se la merce è esclusivamente adibita alle necessità di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo, senza che la Stazione Appaltante tenti nel prosieguo di guadagnare alcunché con la merce fornita, o di recuperare le spese iniziali di ricerca o di sviluppo.

Articolo 49

(Acquisizione ulteriore di lavori edilizi presso il medesimo appaltatore)

(1) Il Presidente della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana ha la facoltà di scegliere la procedura di contrattazione per ulteriori lavori edilizi con l'esecutore originario:

1. per lavori edilizi aggiuntivi, non inclusi nel progetto originale appaltato o nel primo appalto pubblico e che per circostanze imprevedute sono diventati necessari per la realizzazione dell'appalto, a condizione che l'esperimento dell'ordine venga affidato all'esecutore dei lavori o dei servizi che sta realizzando l'appalto originale:
 - a) quando detti lavori non possono essere tecnicamente o economicamente disgiunti dall'appalto principale senza causare alla Stazione Appaltante ostacoli insormontabili, oppure
 - b) quando i lavori di costruzione sono strettamente necessari per le ulteriori fasi di realizzazione, anche se la Stazione Appaltante potrebbe affidarli separatamente rispetto alla realizzazione dell'appalto originalein ambedue i casi il valore stimato complessivo dei lavori non può superare il 25% dell'importo dell'appalto principale;
2. se si tratta di costruzioni nuove che sono la replica di strutture simili e vengono costruite dallo stesso esecutore, al quale la Stazione Appaltante ha affidato l'appalto precedente, ma a condizione che dette costruzioni siano conformi al progetto originario, in base al quale è stato affidato l'appalto precedente.

Articolo 50

(Acquisizione ulteriore servizi presso il medesimo appaltatore)

(1) Il Presidente della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana ha la facoltà di scegliere la procedura di contrattazione per la fornitura di ulteriori servizi con l'esecutore originario:

1. per servizi ulteriori non inclusi nel progetto precedentemente affidato, o nell'appalto originario, che a seguito dell'insorgenza di condizioni imprevedute sono divenuti necessari per l'esperimento dell'appalto, a condizione che i servizi vengano affidati all'esecutore di lavori o servizi che sta realizzando l'appalto originario:
 - a) quando detti servizi aggiuntivi non possono essere tecnicamente o economicamente disgiunti dall'appalto originario senza che ciò provochi ostacoli insormontabili per la Stazione Appaltante, oppure
 - b) quando i servizi sono strettamente necessari per le ulteriori fasi di realizzazione, anche se la Stazione Appaltante potrebbe affidarli separatamente rispetto alla realizzazione dell'appalto originalein ambedue i casi il valore stimato complessivo non deve superare il 25% dell'importo dell'appalto principale;
2. se si tratta di servizi nuovi, che sono la replica di servizi simili e vengono realizzati dallo stesso esecutore, al quale la Stazione Appaltante ha affidato l'appalto precedente, a condizione che detti servizi siano conformi al progetto originario in base

al quale è stato affidato l'appalto precedente e la Stazione Appaltante abbia indicato già nel bando questa possibilità.

VIII. GARANZIE FINANZIARIE

Articolo 51 **(Fideiussioni)**

(1) Per l'eliminazione dei difetti nel periodo di garanzia la Stazione Appaltante ha l'obbligo di richiedere un adeguato documento fideiussorio all'atto della consegna dei lavori edili, nel momento in cui il servizio viene concluso o alla consegna della merce. Il valore del documento fideiussorio richiesto è proporzionale al valore contrattuale della commessa, e precisamente:

- sino a 5.000,00 € non è richiesto,
- da 5.001,00 € si richiede una cambiale in bianco con l'autorizzazione a compilarla ed a presentarla all'incasso, con la clausola “senza protesto”, o una “obbligazione in bianco” (“bianko zadužnica”), o un deposito in denaro o un altro strumento con il quale l'Offerente garantisce l'adempimento dei suoi obblighi nella procedura di affidamento dell'appalto pubblico.

(2) A prescindere dalla disposizione del comma precedente del presente articolo uno strumento fideiussorio adeguato può essere richiesto anche per valori contrattuali di affidamento inferiori ai 5.000,00 €, se il Referente valuta che nell'ambito dell'affidamento dell'appalto ciò potrebbe risultare opportuno.

(3) La validità del documento fideiussorio deve essere superiore di un giorno al termine di garanzia sancito dal contratto fondamentale.

(4) Strumenti fideiussori diversi atti a garantire l'eliminazione dei difetti nel periodo di garanzia, per avvalorare la serietà dell'offerta o l'esecuzione a regola d'arte dei lavori, vengono richiesti dal Referente e dal Presidente della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana solamente se essi valutano che detti strumenti potrebbero risultare più adeguati, il tutto in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 17 del presente Regolamento.

IX. EVIDENZE E DOCUMENTAZIONI RELATIVE ALL'AFFIDAMENTO DI APPALTI PUBBLICI

Articolo 52 **(Evidenza delle procedure di licitazione)**

(1) L'Unione Italiana mantiene l'evidenza dei contratti stipulati e degli Ordinativi emessi (FOR-10) in funzione della tipologia degli affidamenti e precisamente per l'acquisizione di merce, di servizi e per la realizzazione di lavori edilizi.

(2) L'evidenza comprende (FOR-10):

1. il numero progressivo dell'ordine,
2. il numero progressivo della licitazione (ad es. B - 1/2008; B significa bene/i, mentre 1 è il numero consecutivo di acquisizione del bene nell'anno corrente) e la data dell'affidamento,
3. l'oggetto dell'affidamento,
4. la denominazione e la sede del fornitore ovvero dell'esecutore,
5. il valore stimato,

6. il valore contrattuale (al quale si aggiunge il valore degli eventuali annessi o delle eventuali penali contrattuali, che si detraggono dal valore contrattuale).

(3) Al termine dell'anno di esercizio il Referente deve approntare l'elenco dei contratti stipulati (ed anche degli annessi) e degli Ordinativi emessi nell'anno di esercizio, separatamente per le merci, per i servizi e per i lavori edili affidati, consegnando un esemplare della relazione al Direttore Amministrativo e al Presidente della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana.

Articolo 53

(Fascicolo d'archiviazione del singolo appalto)

(1) Tutti i documenti (deliberazioni, offerte ed altro) relativi ad una determinata procedura di gara devono essere acclusi, da parte del Referente, nel fascicolo inerente l'appalto stesso. Sono inoltre parte integrante della documentazione tutti gli altri documenti rilevanti per la procedura e per la decisione della Stazione Appaltante.

Articolo 54

(Documentazione d'archiviazione del singolo appalto)

(1) La documentazione deve comprendere:

1. per la procedura semplificata:

a) la copia dell'Ordinativo e del contratto.

2. per la procedura mediante raccolta delle offerte (licitazione privata) e per la procedura di raccolta delle offerte tramite gara pubblica (asta pubblica):

a) la deliberazione inerente l'avvio della procedura,

b) la documentazione di bando, se e nella misura in cui è stata utilizzata,

c) tutte le offerte ed i preventivi,

d) l'avviso di affidamento dell'appalto,

e) il contratto.

(2) Il Referente archivia la documentazione inerente la licitazione in conformità alle modalità con le quali si archivia la rimanente documentazione presso la Stazione Appaltante.

Articolo 55

(Trasmissione della documentazione alla contabilità della Stazione Appaltante)

(1) Il Referente ha l'obbligo di inviare alla contabilità della Stazione Appaltante un esemplare dell'Ordinativo, del contratto e della deliberazione inerente l'avvio della procedura di affidamento dell'appalto.

X. ALTRE DISPOSIZIONI

Articolo 56

(Valore degli importi al netto dell'IVA)

(1) Gli importi del presente Regolamento si applicano al netto dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA/PDV/DDV).

Articolo 57
(Invio e pagamento della fattura)

(1) A lavoro o servizio eseguito, oppure conclusa la fornitura, l'esecutore o il fornitore, invia la fattura alla Stazione Appaltante.

(2) Il termine di pagamento della fattura è di 30 giorni dal suo ricevimento.

Articolo 58
(Obblighi dei dipendenti)

(1) La conoscenza e l'attuazione delle disposizioni del presente Regolamento si annoverano tra gli obblighi lavorativi dei dipendenti dell'Unione Italiana.

XI. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 59
(Entrata in vigore)

(1) Il presente Regolamento entra in vigore con la sua approvazione da parte dell'Assemblea dell'Unione Italiana.

Il Presidente
On. Furio Radin

Il Presidente della Giunta Esecutiva
Maurizio Tremul

Buie, 23 febbraio 2009 – Umago, 12 aprile 2010